



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Decreto ministeriale ai sensi dell'articolo 78, comma 4 bis e ss, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare gli articoli 107 e 108, relativi alla concessione di aiuti da parte degli Stati membri;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final e successive modifiche ed integrazioni "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da COVID-19", in particolare, la sezione 3.1;

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Visto l'aiuto di Stato SA.57947(2020/N), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020, concernente le misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo e forestale, nei settori della pesca e acquacoltura e nelle attività connesse ai settori agricolo e forestale, ai settori della pesca e acquacoltura in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;

Visto l'articolo 78, comma 4, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 che, al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese agricole ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza da COVID-19, concede mutui a tasso zero, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati all'estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020;

Considerato che la situazione emergenziale da COVID-19 e la conseguente crisi di liquidità hanno provocato situazioni di difficoltà anche grave per le imprese agricole che hanno in corso piani di rimborso di mutui;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Ritenuto necessario, in un'ottica di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, affidare ad un unico soggetto il compito di ricevere, istruire e deliberare le domande di accesso alle agevolazioni nonché di erogare i relativi mutui agevolati;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Considerato che l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, ente vigilato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, già gestisce ed eroga, per conto della stessa Amministrazione vigilante, mutui a tasso agevolato per favorire lo sviluppo e il consolidamento dell'imprenditoria in agricoltura e pertanto può efficacemente assumere i compiti di soggetto gestore anche delle agevolazioni in parola;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 24 settembre 2020.

DECRETA:

Articolo 1

(Definizioni)

Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:

“*Ministero*”: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

“*Beneficiario*” o “*Soggetto beneficiario*”: un'impresa agricola titolare di fascicolo aziendale ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 503/1999 ubicata nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza COVID-19;

“*Soggetto gestore*” o “*Ismea*”: Ismea – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare;

“*ESL*”: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto 20 del Regolamento (UE) n. 702/2014.

Articolo 2

(Misure e risorse disponibili)

1. Al fine di assicurare la ripresa economica e produttiva alle imprese ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 2020, che abbiano subito danni diretti o indiretti dall'emergenza da COVID-19, sono concessi mutui agevolati, della durata non superiore a quindici anni, finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo alle stesse, in essere al 31 gennaio 2020.
2. Per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero un fondo rotativo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo il Ministero è autorizzato all'apertura di un'apposita contabilità speciale.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 3

(Requisiti dei soggetti beneficiari)

Le agevolazioni previste dall'articolo 2, comma 1, si applicano alle imprese qualificate quali microimprese, piccole e medie imprese come definite nell'allegato I del regolamento (UE) n. 702/2014, in qualsiasi forma costituite, attive nella produzione agricola primaria, nella trasformazione di prodotti agricoli e nella commercializzazione di prodotti agricoli e in quelle che svolgono attività connesse all'attività agricola in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

- a) essere titolari di un fascicolo ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. n. 503/1999;
- b) esercitare esclusivamente l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile;
- c) essere ubicate nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020;
- d) aver subito danni diretti o indiretti dall'emergenza da COVID-19;
- e) avere debiti bancari in capo alla data del 31 gennaio 2020;
- f) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- g) non rientrare tra le imprese in difficoltà, così come definite dall'articolo 2, punto (14), del regolamento (UE) n. 702/2014, alla data del 31 dicembre 2019.

Articolo 4

(Agevolazioni concedibili e garanzie)

1. Ai soggetti beneficiari di cui all'articolo 3 sono concessi mutui agevolati della durata minima di cinque anni e massima di quindici anni, comprensiva del periodo di preammortamento, di importo non inferiore a 100.000 euro e non superiore a 500.000 euro e finalizzati alla estinzione dei debiti bancari in capo agli stessi beneficiari, in essere al 31 gennaio 2020.
2. L'equivalente sovvenzione lorda (ESL) riconosciuta al beneficiario è pari alla somma attualizzata delle quote interessi a tasso di riferimento del mutuo erogato e costituisce sovvenzione diretta in conformità all'aiuto di Stato SA.57947(2020/N), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020. Il tasso di riferimento ed il tasso di attualizzazione sono individuati in conformità a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02 citata in premessa.
3. L'erogazione dei mutui ha luogo direttamente, senza l'intervento di intermediari finanziari.
4. L'importo del mutuo concesso non può mai essere superiore al valore residuo del debito bancario da estinguere e calcolato nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa comunitaria



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

in termini di ESL.

5. Il mutuo agevolato deve essere assistito da garanzie per l'intero importo concesso, maggiorato del 20 per cento per accessori e per il rimborso delle spese, acquisibili nell'ambito degli investimenti da realizzare. In particolare, si potrà ricorrere a: a) iscrizione di ipoteca di primo grado acquisibile sui beni oggetto di finanziamento oppure su altri beni del soggetto beneficiario o di terzi; b) in alternativa o in aggiunta all'ipoteca, a prestazione di fideiussione bancaria o assicurativa, sino al raggiungimento di un valore delle garanzie prestate pari al 120 per cento del mutuo agevolato concesso.

Articolo 5

(Istruttoria delle domande)

1. Le domande di ammissione all'agevolazioni devono indicare il nome e le caratteristiche dell'impresa e la sua ubicazione, l'importo del finanziamento richiesto e devono essere presentate a ISMEA secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui all'articolo 12.
2. Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi previsti dal presente decreto.
3. Per la durata massima del procedimento amministrativo e per ogni altra indicazione in merito agli aspetti istruttori non chiaramente esplicitati nel presente articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'articolo 12.

Articolo 6

(Concessione ed erogazione delle agevolazioni)

1. All'esito del procedimento istruttorio, ISMEA, esperiti gli adempimenti di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni, delibera, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, la concessione delle agevolazioni o il rigetto della domanda, dandone comunicazione agli interessati.
2. La deliberazione di concessione individua il soggetto beneficiario, la misura dell'agevolazione concessa in termini di ESL, e definisce la durata del mutuo agevolato.
3. Entro 2 mesi dalla comunicazione della delibera di concessione delle agevolazioni, i beneficiari sono tenuti a produrre a ISMEA la documentazione necessaria alla stipula del contratto di mutuo agevolato secondo le modalità indicate nelle istruzioni applicative di cui al successivo articolo 12.
4. Nel contratto di mutuo agevolato sono disciplinati i termini e le condizioni per l'attuazione del progetto, nonché i rapporti giuridici e finanziari tra ISMEA e il soggetto beneficiario, ivi inclusi i tassi di mora applicati in caso di inadempimento.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Articolo 7

(Modalità di erogazione dei mutui agevolati)

Dopo la stipula del contratto di mutuo agevolato, i beneficiari ottengono in un'unica quota l'importo del mutuo agevolato concesso.

Articolo 8

(Cumulo delle agevolazioni)

Le agevolazioni di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti pubblici concessi per le medesime spese, nel rispetto di quanto stabilito nella decisione della Commissione europea C(2020) 4977 final del 15 luglio 2020 che ha approvato l'aiuto di Stato SA.57947(2020/N).

Articolo 9

(Revoca delle agevolazioni)

1. Le agevolazioni di cui al presente decreto sono revocate nei seguenti casi:
 - a) cessazione dell'attività dell'impresa agevolata ovvero sua alienazione, totale o parziale, o concessione in locazione, o trasferimento all'estero fino all'estinzione del mutuo agevolato;
 - b) fallimento dell'impresa beneficiaria fino all'estinzione del mutuo agevolato;
 - c) mancato adempimento agli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'articolo 11;
 - d) mancata restituzione protratta per oltre un anno di una rata del finanziamento concesso.
2. Per ogni altra indicazione in merito alle procedure amministrative di revoca non chiaramente esplicitate nel presente articolo si rimanda alle istruzioni applicative di cui all'articolo 12.

Articolo 10

(Monitoraggio, ispezioni e controlli)

1. In qualsiasi momento, il Ministero e ISMEA possono effettuare controlli e ispezioni, anche a campione, sulle iniziative agevolate, al fine di verificare la permanenza dei requisiti per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni. ISMEA può acquisire, anche presso terzi,



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

documenti e informazioni utili per la verifica del mantenimento dei requisiti.

Articolo 11

(Soggetto gestore)

1. Il Ministero stipula apposita convenzione con ISMEA al quale sono demandate le attività di istruttoria, concessione ed erogazione delle agevolazioni, quelle di monitoraggio e controllo previste dal presente decreto. Con la medesima convenzione sono, altresì, definite le modalità di rendicontazione e relazione a carico del Soggetto gestore.
2. Agli oneri derivanti dalla convenzione si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 2.

Articolo 12

(Istruzioni applicative)

1. ISMEA trasmette al Ministero lo schema di istruzioni applicative del presente decreto volte a definire i criteri, le modalità di presentazione delle domande, le procedure di concessione e di liquidazione e di revoca dei mutui agevolati. In assenza di osservazioni da parte del Ministero o delle regioni, nei trenta giorni successivi al ricevimento dello schema, ISMEA adotta le istruzioni applicative e le pubblica sul proprio sito istituzionale.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

TERESA BELLANOVA

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD